

Newsletter n. 5 del 31 Gennaio 2017

1. START-UP INNOVATIVE - La nuova modalità di costituzione con firma digitale e modello standard - Pubblicato il 2° rapporto

Il **20 luglio 2016** è stata avviata una **nuova modalità semplificata, gratuita e digitale per la costituzione di Startup innovative**.

A partire da tale data, gli atti costitutivi e gli statuti delle Startup innovative in forma di società a responsabilità limitata possono essere **redatti e sottoscritti con firma digitale** secondo le modalità previste dall'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, **attraverso un apposita piattaforma**; ciò in via facoltativa e alternativa rispetto alla modalità ordinaria tramite atto pubblico.

Ricordiamo che con il **decreto direttoriale 1° luglio 2016** sono state approvate le specifiche tecniche per la redazione del modello standard di atto costitutivo e statuto delle startup innovative in forma di società a responsabilità limitata e con la **circolare n. 3691/C del 1° luglio 2016** sono state dettate le disposizioni applicative sia del decreto ministeriale 17 febbraio 2016 che del citato decreto direttoriale 1° luglio 2016.

Il 23 gennaio 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, il **secondo rapporto sulla nuova modalità di costituzione di Start-up innovative**.

Il rapporto certifica la crescita esponenziale che la misura ha conosciuto nel periodo compreso tra ottobre e dicembre 2016. Se, infatti, il 30 settembre 2016 la sezione speciale del Registro delle Imprese contava **solo 25 Startup innovative** costituite con tale modalità, il 31 dicembre 2016 tale platea era oltre sette volte superiore, con ben **180 imprese iscritte utilizzando la piattaforma online predisposta dal sistema camerale**.

Tale progressivo incremento – scrive il Ministero – *“testimonia la crescente consapevolezza da parte dell'ecosistema italiano dell'imprenditoria innovativa sui numerosi vantaggi offerti dalla nuova modalità di costituzione”*.

La nuova procedura offre sicuramente **numerosi vantaggi**. Si rende, anzitutto, facoltativa ogni forma di intermediazione professionale con un forte **risparmio in termini di costi e di tempo**. L'utilizzo di un modello standard per la redazione dell'atto costitutivo e dello statuto garantisce, inoltre, una **maggiore certezza del diritto** ed una **semplificazione del processo costitutivo**.

La prima Regione per numero di startup innovative costituite con la nuova modalità è la **Lombardia**, con 48, 38 delle quali localizzate a Milano; segue il **Veneto**, con 22, la metà di queste stabilite a Padova. Sorprendentemente, alcune città di grandi dimensioni risultano sottorappresentate: a Bologna e Torino solo una startup si è costituita con la nuova modalità, a Napoli nessuna impresa ha ancora utilizzato la nuova procedura di costituzione.

Più dell'80% delle startup innovative costituite con firma digitale presenta un capitale iniziale inferiore a 10.000 euro; in particolare, oltre la metà, 92 imprese (51,1%), è riconducibile alla classe dimensionale compresa tra 5.000 e 10.000; altre 54 (30%) hanno un capitale compreso tra 1 e 5.000 euro.

Più di 3 su 4 startup innovative neo-costituite operano nel macro-settore dei servizi alle imprese.

Tutti i dati sulla nuova modalità di costituzione sono consultabili nel testo del Rapporto, insieme a informazioni dettagliate per gli utenti che desiderano ricorrere alla nuova procedura per l'avvio della loro startup innovativa. Inoltre, nel rapporto sono illustrate le indicazioni per avvalersi del servizio di assistenza gratuito offerto dal sistema camerale. Al 31 dicembre 2016, il servizio era stato utilizzato da 396 utenti, a dimostrazione che esso viene percepito come un vero valore aggiunto.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il 2° rapporto sulla nuova modalità di costituzione di Start-Up innovative clicca qui.](#)

2. ATTI START-UP - Il servizio di Infocamere per la predisposizione dell'atto di costituzione startup con modello tipizzato

Atti Startup è un servizio on-line gratuito per la **compilazione guidata dell'atto di costituzione di startup innovativa in forma di S.R.L., con firma digitale dei contraenti.**

Al termine della compilazione vengono prodotti due file in formato XML che costituiscono rispettivamente la sezione atto costitutivo e statuto del modello informatico standard definito nel D.M. del 17 febbraio 2016.

I due file XML firmati digitalmente devono essere **registrati fiscalmente** attraverso la funzione di Registrazione presente nella piattaforma.

Ottenuta la **ricevuta di registrazione fiscale** dall'Agenzia delle Entrate si deve provvedere all'iscrizione della Startup al Registro Imprese con una pratica di **Comunicazione Unica**.

La pratica deve essere corredata:

- *dalla modulistica del Registro Imprese e di altri eventuali enti;*
- *dai due file XML firmati digitalmente dai contraenti;*
- *dalla ricevuta di registrazione fiscale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.*

Al fine di aiutare i futuri imprenditori in questo nuovo e importante adempimento, è disponibile un **servizio gratuito di assistenza**, attraverso il quale la Camera di Commercio potrà contattarti per offrirti il supporto necessario per la costituzione della startup, dalla verifica della correttezza del modello di costituzione fino alla trasmissione della pratica di Comunicazione Unica al Registro Imprese. Sarà possibile usufruire del servizio non appena sarà completata la compilazione dei due file XML, relativi all'atto costitutivo e allo statuto, che compongono il modello tipizzato.

LINK:

[Per accedere alla piattaforma on line dedicata clicca qui.](#)

3. ALBO GESTORI AMBIENTALI - Proroga dei termini per l'iscrizione in categoria 6 per il trasporto transfrontaliero di rifiuti

Il termine, previsto dall'articolo 5, comma 1, della deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016, entro il quale le imprese in possesso della ricevuta d'iscrizione rilasciata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della deliberazione n. 3 del 22 dicembre 2010, e della deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2012, devono presentare alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo la domanda d'iscrizione ai sensi dell'articolo 15 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, e della stessa deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016, è **prorogato alla data del 15 maggio 2017.**

A stabilirlo è la **deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo Gestori Ambientali 23 gennaio 2017, n. 1**, che fa slittare **dal 12 febbraio 2017 al 15 maggio 2017** il termine previsto dall'articolo 5 della deliberazione 3/2016.

Dunque, le imprese che effettuano **il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri** di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 (categoria 6), in possesso della ricevuta d'iscrizione rilasciata ai sensi della delibera 3/2016, **hanno tempo fino al 15 maggio 2017** per presentare la nuova domanda di iscrizione.

Il citato articolo 194, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che le imprese con sede legale all'estero o con la sede secondaria di rappresentanza stabile nel territorio italiano che effettuano il trasporto transfrontaliero dei rifiuti siano tenute all'iscrizione in un'apposita Sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali per il transito sul territorio italiano.

Questa tipologia di iscrizione non è subordinata alla presentazione delle garanzie finanziarie.

Ricordiamo che con la deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016, **in vigore dal 15 ottobre 2016**, sono stati fissati i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'Albo delle imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri (categoria 6) e stabilito l'obbligo per le **imprese già in possesso della ricevuta d'iscrizione**, rilasciata ai sensi delle previgenti istruzioni dettate con le deliberazioni n. 3/2010 e n. 1/2012, di presentare alla Sezione regionale dell'Albo una **nuova domanda di iscrizione** ai sensi delle indicazioni fornite dall'art. 15 del D.M. n. 120/2014 e dalla presente deliberazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della deliberazione stessa (cioè: **entro il 12 febbraio 2017**).

La proroga al 15 maggio 2017 arriva su **richiesta di diverse associazioni di categoria dell'autotrasporto** di vari Stati UE che hanno evidenziato problematiche nella presentazione della documentazione richiesta.

LINK:

[Per scaricare il testo della deliberazione clicca qui.](#)

4. ATTIVITA' DI ESTETISTA - Aggiunta del servizio di trucco semipermanente

E' da ritenersi consentita la prestazione dell'attività di «**trucco semipermanente**» a soggetti in possesso dell'abilitazione allo svolgimento dei trattamenti estetici i quali **abbiano ricevuto idonea formazione dal fabbricante dell'apparecchiatura** o da un suo mandatario o da altro ente competente, purché certificata conformemente alle indicazioni sopra esposte.

E' questa la risposta che il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito, con la **nota del 20 gennaio 2017, Prot. 18706**, ad un quesito posto da una società, esercente l'attività di estetica, che intendeva ampliare i servizi offerti alla propria clientela con l'aggiunta di «**trucco semipermanente**».

In particolare, la società chiedeva un parere **sulla validità** di un certificato conseguito dall'attuale responsabile tecnico a seguito della partecipazione ad un seminario di formazione sulla materia e **sul suo riconoscimento** ai fini del requisito di idoneità soggettiva, necessario per l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing di cui il trucco semipermanente fa parte.

Il **trucco semipermanente** (o **micropigmentazione**) – come si spiega nella nota – *«è un trattamento volto all'abbellimento estetico di aree del viso o del corpo mediante l'introduzione di appositi pigmenti nello strato cutaneo più superficiale (a riprova della superficialità dell'intervento sta la necessità di ripetere l'operazione nel tempo, dovuta alla progressiva scomparsa dei pigmenti precedentemente posati per il normale processo esfoliativo e di rigenerazione della pelle). La tecnica, frequentemente associata a quella, analoga, di tatuaggio, costituisce rispetto ad essa attività invero differente, anche per quanto attiene alla strumentazione ed ai prodotti utilizzati»*.

A norma dell'art. 1 della legge n. 1 del 1990, l'estetista, in possesso della prevista qualificazione professionale, può fare legittimamente uso nello svolgimento della propria attività in via esclusiva degli **apparecchi elettromeccanici per uso estetico** ricompresi nell'elenco delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, 15 ottobre 2015, n. 206, che ha modificato il precedente decreto interministeriale 12 maggio 2011, n. 110.

Il citato decreto interministeriale ha previsto l'inserimento tra le apparecchiature consentite all'estetista del **dermografo per micropigmentazione**, cui è dedicata la **scheda tecnico-informativa n. 23**, nella quale viene espressamente disposto che *«il trattamento deve essere effettuato da operatori estetici che abbiano ricevuto dal fabbricante o dal suo mandatario o da altro ente competente adeguata formazione, sia per gli aspetti di sicurezza (come richiamati dal manuale d'uso) sia per gli aspetti tecnici, igienici ed estetici dei trattamenti stessi. La formazione è certificata dal soggetto formatore per mezzo di una dichiarazione contenente le proprie generalità, le generalità di chi ha fruito della formazione, la durata in ore, l'argomento e le generalità dei docenti dei moduli formativi»*.

LINK:

[Per scaricare il testo del parere ministeriale clicca qui.](#)

5. LAVANDERIA SELF-SERVICE - Nuovi chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico in merito alla necessità della nomina del responsabile tecnico

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il **nota del 20 gennaio 2017, Prot. 18690**, risponde ad un quesito in merito alla necessità di designazione del responsabile tecnico nel caso in cui un'impresa esercente l'attività di lavanderia self-service intenda offrire ai propri clienti alcuni ulteriori servizi.

In particolare viene esposto il caso di un imprenditore che ha intenzione di affiancare all'attività di lavanderia self-service due servizi aggiuntivi saltuari: uno relativo al **“ritiro e consegna dei capi a domicilio”** e l'altro a **“stireria”**, con l'espressa specificazione che *«l'attività di stireria (secondaria e marginale) verrebbe svolta con un unico ferro da stiro posizionato in un locale adiacente alla lavanderia senza accesso per i clienti»*. In relazione a tale fattispecie si chiede **«se sia possibile lo svolgimento delle due attività aggiuntive senza la nomina del responsabile tecnico»**.

Come noto la **legge 22 febbraio 2006, n. 84**, ha introdotto la disciplina dell'attività professionale di **tintolavanderia**, fornendo una precisa definizione della stessa al 1° comma dell'art. 2.

Successivamente, l'articolo 79, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ha esteso l'applicazione delle disposizioni di cui alla citata legge 84/2006 anche **«alle imprese di lavanderia dotate**

esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni», escludendo al contempo per esse le norme «*concernenti l'obbligo di designazione del responsabile tecnico*».

Ora – come fa notare il Ministero - se per le imprese che svolgono la sola attività di lavanderia self-service tale valutazione e la conseguente esclusione dell'obbligo di individuazione del responsabile tecnico è operata dal legislatore, la questione risulta irrisolta per quelle imprese che, esercendo un'attività di lavanderia a gettoni, intendano, com'è il caso in esame, prestare ulteriori servizi alla propria clientela.

Sulla non necessità della designazione di un responsabile tecnico per le imprese che intendano svolgere la sola attività di stireria, il Ministero si era già pronunciato con la **nota del 9 febbraio 2015, Prot. n. 18008**, sostenendo che è ragionevole ritenere che tale attività «*non presenti, per tipologia di attrezzature e per caratteristiche dimensionali, alcun significativo profilo di complessità e/o pericolosità per l'ambiente, per gli addetti, o di necessità di specifici accorgimenti di salvaguardia dei diritti degli utenti, e sia tale da non giustificare, secondo criteri di ragionevolezza e professionalità, la previsione di un responsabile tecnico*».

E' evidente – conclude il Ministero - che ogni determinazione in ordine al grado di incidenza dell'attività dell'impresa sulla tutela dei profili di interesse pubblico, e dunque, in ultima analisi alla necessità di applicare le disposizioni prescriventi la nomina del responsabile tecnico, **non possa che essere concretamente rimessa a quegli Uffici ed Enti direttamente preposti alla valutazione del caso specifico**, e dotati degli strumenti conoscitivi e dei poteri ispettivi indispensabili per il suo corretto espletamento.

LINK:

[Per scaricare il testo del parere ministeriale clicca qui.](#)

6. CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME - Stabiliti i canoni 2017 - Pagamento con F24 Elide

Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle **concessioni demaniali marittime** sono aggiornate, per l'anno 2017, applicando la **riduzione dello zero virgola tre per cento** alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2016.

Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2017.

La medesima percentuale **si applica alle concessioni in vigore ancorchè rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2017.**

La **misura minima** di canone di euro 350,35, prevista dall'art. 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989, è **ridotta ad euro 349,30** a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Si applica la misura minima di euro 349,30 alle concessioni per le quali la misura annua, determinata secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo.

Quanto sopra è stato stabilito dal **decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**, recante “*Aggiornamenti relativi all'anno 2017, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2017.

Ricordiamo che, con il **provvedimento n. 141669/2016 del 14 settembre 2016**, l'Agenzia delle Entrate ha esteso, a decorrere **dal 1° gennaio 2017**, l'utilizzo del modello “**F24 Elide**” anche per il versamento di canoni, indennizzi ed altri oneri dovuti dai titolari di concessioni del demanio marittimo. Pertanto, a decorrere dall'anno 2017, le entrate del demanio marittimo devono essere versate agli enti impositori esclusivamente mediante modello “**F24 Versamenti con elementi identificativi**” (cd. “**F24 Elide**”).

Rientrano in tale previsione, ad esempio, i canoni previsti per le concessioni demaniali marittime inerenti:

- *gestione di stabilimenti balneari;*
- *esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;*
- *noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;*
- *gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;*
- *esercizi commerciali;*
- *servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.*

Con la **risoluzione n. 11/E del 23 gennaio 2017** sono stati istituiti gli appositi codici tributo e contestualmente definite le modalità di compilazione del modello di pagamento.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto ministeriale clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate clicca qui.](#)

7. SRL SEMPLIFICATE - SRL A CAPITALE RIDOTTO (?) - Il CNN pubblica i dati aggiornati al 2016

Il Consiglio Nazionale del Notariato (CNN), in adempimento all'obbligo di legge stabilito dall'articolo 3 del D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, i dati relativi alle Società a responsabilità limitata semplificata (SRLS) e alle Società a responsabilità limitata a capitale ridotto (SRLCR), forniti da Unioncamere - InfoCamere, Movimprese.

I dati si riferiscono alle **nuove società registrate e iscritte al 31 dicembre 2016**.

Nella tabella pubblicata vengono riportate, Regione per Regione, il numero delle imprese con questa forma giuridica esistenti alla data del 31 dicembre 2016 e il numero delle imprese che si sono iscritte o che hanno cessato l'attività nel corso del 2016.

Le nuove società registrate e iscritte al 31 dicembre 2016 sono in totale, rispettivamente, **129.551 e 43.761**.

Lo stock delle imprese registrate corrisponde a tutte le imprese con questa forma giuridica esistenti alla data del 31 dicembre 2016, i flussi di iscrizione e cessazione indicano le imprese che si sono iscritte (43.761) o hanno cessato (2.235) l'attività nel corso del 2016.

Al 31 dicembre 2013 le SRL semplificate e le SRL a capitale ridotto, registrate e iscritte, erano, rispettivamente, **33.712 e 18.882**.

Al 31 dicembre 2014 le SRL semplificate e le SRL a capitale ridotto, registrate e iscritte, erano, rispettivamente, **51.830 e 30.186**.

Al 31 dicembre 2015 le SRL semplificate e le SRL a capitale ridotto, registrate e iscritte, erano, rispettivamente, **89.458 e 39.904**.

Ci sia, infine, permesso di segnalare che appare assai strano che ancora si continui a parlare di "**SRL a capitale ridotto**" quando questo sottotipo di SRL è stato soppresso, a decorrere dal 28 giugno 2013, dall'art. 9, commi 14 e 15 del D.L. n. 76/2013, convertito dalla L. n. 99/2013. La stessa norma ha poi previsto che le stesse fossero in seguito qualificate come Società a responsabilità limitata semplificata (S.R.L.S.), con una procedura automatica a cui ha provveduto direttamente il Registro delle imprese.

LINK:

[Per scaricare il quadro dei dati aggiornati clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il quadro dei dati relativi agli anni precedenti clicca qui.](#)

8. DURC ONLINE - Dall'INPS istruzioni operative per edili e imprese in crisi

Dopo le novità introdotte dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 febbraio 2016, che ha modificato due articoli del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 che disciplina il DURC online e le successive istruzioni emanate dallo stesso Ministero con la circolare n. 33 del 2 novembre 2016, arriva ora la **circolare n. 17 del 31 gennaio 2017**, con la quale l'INPS illustra i contenuti delle modifiche alla normativa in materia di DURC online e di verifica della regolarità contributiva per le **imprese del settore dell'edilizia per le imprese soggette a procedure concorsuali**.

Ricordiamo che l'intervento del citato decreto del 23 febbraio 2016 riguarda in particolare l'articolo 2, che definisce l'ambito soggettivo della verifica, e l'articolo 5, che detta regole specifiche nel caso di soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

Tale decreto detta inoltre nuove regole nel caso di imprese soggette a procedure concorsuali per le quali l'INPS fa presente che la verifica di regolarità contributiva deve essere riferita ai periodi decorrenti dalla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio o dalla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

Due i punti trattati dalla circolare:

1. la verifica della regolarità contributiva per le imprese del settore dell'edilizia (articolo 2 del D.M. 30 gennaio 2015);
2. la verifica della regolarità contributiva per le imprese soggette a procedure concorsuali (articolo 5 del D.M. 30 gennaio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 17/2017 clicca qui.](#)

9. AUTOIMPRENDITORIALITA' - Pubblicata la circolare che individua termini e modalità per l'erogazione delle agevolazioni

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noto il testo della **Circolare direttoriale 20 gennaio 2017, n. 5415**, recante "Agevolazioni in favore della nuova imprenditorialità. Termini e modalità per l'utilizzo dei conti correnti vincolati previsti dall'art. 11, comma 7, del regolamento 8 luglio 2015, n. 140".

Il Ministero ricorda che, in data 6 dicembre 2016, è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a.– INVITALIA e l'Associazione bancaria italiana (ABI), per l'adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente finalizzato all'erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture di acquisto non quietanzate.

La presente circolare, che fa seguito alla **circolare esplicativa 9 ottobre 2015, n. 75445** con la quale sono stati forniti specificazioni in merito ai requisiti dei piani e delle spese ammissibili alle agevolazioni, nonché a modalità, forme e termini di presentazione delle domande, criteri e iter di valutazione, caratteristiche del contratto di finanziamento agevolato, modalità, tempi e condizioni per l'erogazione delle agevolazioni, individua, pertanto, i **termini e le modalità per l'erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture di acquisto non quietanzate**, tramite l'utilizzo di conti correnti vincolati.

Il comunicato relativo alla circolare è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare ministeriale clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

10. RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE - Proroga al 3 febbraio del termine ultimo per la presentazione delle domande per richiedere il credito di imposta per le spese sostenute nel 2016

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con avviso del 26 gennaio 2017 pubblicato sul proprio sito internet, ha comunicato **lo slittamento della data di chiusura della prima fase per l'accesso al credito d'imposta** per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere per le spese sostenute nel 2016.

Al fine di consentire l'erogazione del supporto tecnico-amministrativo agli utenti, il **termine ultimo per la compilazione delle istanze** per richiedere credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture alberghiere per le sostenute nel 2016 è **prorogato**, dalle ore 16,00 del 27 gennaio 2017, **alle ore 16,00 di venerdì 3 febbraio 2017**.

Conseguentemente il **click day** avverrà dalle ore 10,00 di martedì **7 febbraio 2017** alle ore 16,00 di mercoledì 8 febbraio 2017.

Le domande dovranno essere presentate **esclusivamente in forma telematica** tramite il Portale dei Procedimenti.

Ricordiamo che, il **credito d'imposta per favorire la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture ricettive** - previsto dall'art. 10 del D.L. n. 83/2014, convertito dalla L. n. 106/2014 (c.d. "Art-bonus") - è stato istituito con il **Decreto del Ministero dei Beni culturali del 7 maggio 2015**, allo scopo di **migliorare la qualità dell'offerta ricettiva** per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche.

Sono previsti **50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019** (massimo 10% delle risorse annuali dedicato al credito su spese in mobili e componenti arredo).

LINK:

[Per maggiori dettagli clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sulla procedura per la richiesta del credito d'imposta clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al Portale dei Procedimenti clicca qui.](#)

11. ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI SU AREA PUBBLICA - Proposta emendativa al "Milleproroghe" da parte della Conferenza Unificata

La Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti locali ha approvato all'unanimità, nella **seduta del 19 gennaio 2017**, su proposta della Conferenza dei presidenti delle Regioni e Province autonome-Cinsedo, l'emendamento al testo dell'articolo 6, comma 8, del D.L. n. 244/2017 (c.d. "Milleproroghe"), che individua nel **31 dicembre 2018** la data ultima per il rilascio delle concessioni per il commercio su area pubblica **da parte di quei Comuni che, alla data di entrata in vigore del decreto, non hanno provveduto all'approvazione dei bandi per il rilascio delle relative concessioni.**

"Ferma restando l'Intesa del 5 luglio 2012 della Conferenza Unificata in materia di rilascio delle concessioni di commercio su aree pubbliche" (adottata in attuazione dell'art. 70, comma 5, del D.Lgs. n. 59/2010 di recepimento della Direttiva Bolkestein) - recita il testo dell'emendamento approvato dalla Conferenza delle Regioni - "al fine di rendere coerente l'applicazione della stessa su tutto il territorio nazionale, i Comuni che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno provveduto all'approvazione dei bandi per il rilascio delle relative concessioni, devono adempiere al rilascio delle concessioni entro il 31 dicembre 2018. Nelle more degli adempimenti da parte dei Comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti".

Pertanto, **i Comuni che avessero, invece, già approvato - ancorchè non pubblicato** - i bandi per il rilascio delle concessioni relative al commercio su aree pubbliche, possono portare a termine i loro procedimenti come da disposizioni regionali vigenti.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento clicca qui.](#)

12. CONCESSIONI DEMANIALI - Il Consiglio dei Ministri approva un disegno di legge di delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa

Il Consiglio dei ministri del 27 gennaio 2017 ha approvato un disegno di legge di delega al Governo per la **revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico ricreativo** per favorire, nel rispetto della normativa europea, lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-ricreativa.

Si ricorda che la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza del 14 luglio 2016, ha dichiarato illegittima la proroga automatica delle concessioni demaniali per le spiagge in vigore nel nostro Paese fino al 2020, perché incompatibile con il diritto europeo.

Per assicurare la continuità dell'attività balneare, il Parlamento, con un emendamento al disegno di legge Enti Locali ha garantito la validità delle concessioni in essere fino all'effettivo riordino della materia.

La delega, che verrà sottoposta all'esame del Parlamento, elenca i principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi, prevedendo in particolare **modalità di affidamento delle concessioni** nel rispetto dei principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di riconoscimento e tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, **mediante procedure selettive** che assicurino imparzialità, trasparenza e pubblicità e che tengano conto della professionalità acquisita nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, nonché lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative.

Dovranno, altresì essere stabiliti **adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni** entro i quali le Regioni potranno a loro volta fissare la durata delle stesse per assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico, prevedendo anche che le Regioni, per garantire la pluralità e la differenziazione dell'offerta, possano disporre limitazioni sul numero massimo di concessioni negli ambiti territoriali di riferimento per singolo operatore economico.

Proprio per le innovazioni che verranno introdotte, è previsto tra i principi e criteri direttivi un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino.

Il Governo viene, inoltre, delegato alla **revisione dei canoni concessori**, che dovranno essere determinati con l'applicazione di valori tabellari, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione, anche **con riguardo alle pertinenze e alle relative situazioni pregresse.**

Nel caso di **concessioni demaniali di più elevata valenza turistica**, il canone è maggiorato e una quota, calcolata in percentuale sulle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio, destinata alla regione di riferimento.

Oltre, infine, al coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti, è previsto l'**aggiornamento delle procedure**, anche mediante la previsione dell'utilizzazione delle tecnologie

digitali dell'informazione e della comunicazione, finalizzate al rafforzamento del sistema informativo demanio marittimo.

Il Governo avrà sei mesi di tempo per varare la riforma delle concessioni demaniali sulla base dei principi contenuti nel disegno di legge. Sarà fissato un periodo transitorio per garantire la continuità aziendale, il riconoscimento del valore commerciale dell'impresa e l'indennizzo degli investimenti non ammortizzati.

LINK:

[Per accedere al sito del Governo clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito della Conferenza delle Regioni clicca qui.](#)

13. AZIENDE AGRICOLE - Aliquote contributive invariate nel 2017

Per l'anno 2017 le aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati restano ferme alla misura complessiva del **28,70%**, di cui **8,84%** a carico del lavoratore.

E' quanto ha comunicato l'INPS con la **circolare n. 18 del 31 gennaio 2017**.

La legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), all'art. 1, comma 287, stabilisce che *“con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero”*.

Pertanto, evidenzia l'INPS con la citata circolare n. 18/2017, ancorché la variazione percentuale negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), senza tabacchi, tra l'anno 2016 e l'anno 2015, accertata dall'ISTAT sia pari a **- 0,1%**, la misura per l'anno 2017 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti resta pari a quella del 2016.

L'aliquota contributiva dovuta al **Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD)** dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale ha raggiunto, nell'anno 2011, il limite complessivo del 32%, di cui alla legge 335/1995, cui si è aggiunto l'aumento di 0,30 punti percentuali previsto dall'art.1, comma 769, della legge n. 296/2006.

Conseguentemente, anche per l'anno 2017, l'aliquota contributiva di tale settore resta fissata nella misura del **32,30%**, di cui **8,84%** a carico del lavoratore.

Nulla è variato anche sulle **aliquote INAIL dal 1 gennaio 2017 per gli operai agricoli dipendenti**; conseguentemente, in base a quanto disposto dall'articolo 28, terzo comma, del D.lgs. 23 febbraio 2000, n.38, a decorrere dal 1 gennaio 2001, i contributi per l'assistenza infortuni sul lavoro sono fissati nelle seguenti misure:

Assistenza Infortuni sul Lavoro: 10,1250

Addizionale Infortuni sul Lavoro: 3,1185.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 18/2017 clicca qui.](#)

14. CONTRIBUZIONE INPS - Fissati i minimali e i massimali per il 2017

L'INPS, con la **circolare n. 19 del 31 gennaio 2017**, comunica, relativamente all'anno 2017, i valori del **minimale di retribuzione giornaliera**, del **massimale annuo della base contributiva e pensionabile**, del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il **calcolo delle contribuzioni** dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

Per l'anno 2017 il limite minimo di retribuzione giornaliera e gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti sono pari a quelli del 2016.

Con riguardo alla rivalutazione dei limiti minimi di retribuzione giornaliera, l'INPS fa presente che la legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), all'art. 1, comma 287, reca rilevanti disposizioni in materia, stabilendo, in particolare, che *“con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati,*

relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero”.

Pertanto, ancorché la variazione percentuale negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), senza tabacchi, tra l'anno 2016 e l'anno 2015, accertata dall'Istat sia pari a **- 0,1%**, la misura per l'anno 2017 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari a quella del 2016.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 19/2017 clicca qui.](#)

15. TASSE E DIRITTI MARITTIMI 2017 - Dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli istruzioni in merito alle modalità di adeguamento

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con **nota del 25 gennaio 2017, Prot: n. 7510/R.U.**, ha provveduto all'**adeguamento di tasse e diritti marittimi** per l'anno 2017.

L'adeguamento deve essere calcolato in ragione del **75% del tasso di inflazione FOI** (Famiglie di Operai ed Impiegati) accertato dall'ISTAT per l'anno precedente di ciascun anno.

In ragione del fatto che il tasso accertato dall'Istituto di statistica per il **2016** è stato dello **- 0,1%**, l'adeguamento da effettuare in ragione del 75% è pari a **- 0,075%** con decorrenza dal **1° febbraio 2017**.

Questa modalità di calcolo si applica a tutte le **realità portuali** del territorio nazionale, con esclusione del **Porto franco di Trieste** ove si applicano, per la tassa erariale e portuale, i criteri di adeguamento prendendo a base il 100% del tasso ufficiale di inflazione.

Ne consegue che presso i punti franchi di detto porto, l'adeguamento delle aliquote sarà **dello - 0,1%**.

Per quanto riguarda invece la riscossione della **tassa di ancoraggio** si dovrà continuare a farsi riferimento agli ordini di introito rilasciati dalle **Capitanerie di porto territorialmente competenti**.

LINK:

[Per scaricare il testo della nota dell'Agenzia delle Dogane clicca qui.](#)

16. TESSERA PROFESSIONALE EUROPEA (EPC) - Un primo bilancio dopo un anno dalla sua introduzione

La **Tessera professionale europea (EPC - European Professional Card)** compie un anno (dal 18 gennaio 2016) e presenta un primo positivo bilancio.

Secondo i dati del Dipartimento Politiche Europee - Coordinamento IMI (aggiornati al 10 gennaio 2017), l'Italia ha già rilasciato **161 tessere**, su un totale di **553 richieste** ricevute.

Complessivamente, in Europa sono **703 le tessere rilasciate**, a fronte di **2100 richieste** (dati della Commissione europea aggiornati al 31 dicembre 2016).

L'Italia, nel quadro europeo, risulta tra i Paesi più attivi: prima come Stato membro di origine delle richieste della tessera, quarta come Stato membro ospitante. La Tessera infatti interessa sia i professionisti europei che intendono esercitare in Italia sia i professionisti italiani che intendono esercitare in un altro Paese europeo e facilita il trasferimento, anche solo temporaneamente, dell'attività in un altro Paese dell'Unione.

Ricordiamo che attualmente, la Tessera riguarda **cinque professioni**: infermiere, farmacista, fisioterapista, guida alpina e agente immobiliare.

Nel nostro Paese, i **professionisti del settore sanitario** (infermieri, fisioterapisti e farmacisti) hanno presentato complessivamente il 70% circa delle richieste di rilascio della Tessera, rispettivamente con 143, 180 e 81 istanze.

Le **guide alpine** da sole totalizzano 118 richieste, il 21% del totale, mentre gli **agenti immobiliari** hanno presentato 31 richieste, il 6% del totale.

Le Autorità competenti italiane hanno esaminato tutte le richieste, fornendo informazioni e assistenza operativa ai professionisti. Delle 553 richieste ricevute, oltre alle **161 già accolte**, sono **106 quelle in fase di lavorazione** (accettazione della domanda, attesa documentazione, completamento della procedura di validazione), mentre **286, pari al 52% circa, sono quelle che non è stato possibile accogliere** perché ritirate dal professionista, rigettate, rifiutate, revocate-sospese dai valutatori nazionali, oppure chiuse per mancanza di documentazione.

Ricordiamo che il professionista interessato può chiedere il rilascio della Tessera attraverso il sito **Yuor Europe** seguendo le indicazioni "**Come richiedere la tessera professionale europea**". Il sito elenca anche i **documenti da caricare** richiesti dallo Stato membro ove il professionista vuole stabilirsi o esercitare la propria attività temporaneamente o occasionalmente.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato e procedere alla richiesta di rilascio della tessera clicca qui.](#)

17. ATTRIBUZIONE DEL COGNOME MATERNO - Invito del Ministero dell'Interno all'immediata applicazione della sentenza della Corte Costituzionale

Il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Servizi Demografici - ha diramato la **circolare n. 1 del 19 gennaio 2017** avente ad oggetto "**Sentenza Corte Costituzionale n. 286/2016 - Attribuzione cognome materno**".

Ricordiamo che, con la citata **sentenza della Corte Costituzionale 8 novembre - 21 dicembre 2016, n. 286**, pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale serie speciale n. 52 del 28 dicembre 2016, è stata dichiarata l'incostituzionalità degli artt. 237, 262 e 299 del Codice civile, dell'artt. 72 del Regio Decreto 9 luglio 1939 n. 1238 ("*Ordinamento dello stato civile*") e degli artt. 33 e 34 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ("*Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile*"), nella parte in cui non consente ai genitori, **i quali ne facciano concorde richiesta al momento della nascita**, di attribuire al figlio anche il cognome materno.

Con la sentenza in questione è stato **rimosso dal nostro ordinamento un retaggio del passato**, in base al quale, al momento della nascita del figlio, gli veniva automaticamente attribuito il cognome paterno, salvo i casi di riconoscimento effettuato dalla sola madre.

Con la circolare n. 1/2017, il Ministero dell'Interno invita gli Ufficiali di Stato Civile a dare **piena e immediata applicazione alla sentenza della Corte Costituzionale** e al contempo evidenzia come la stessa porti ad una sostanziale innovazione della disciplina in materia di attribuzione del cognome e precisa che l'Ufficiale dello Stato Civile dovrà **accogliere la richiesta dei genitori che, di comune accordo, intendano attribuire il doppio cognome, paterno e materno, al momento della nascita o al momento dell'adozione**.

Questa Circolare apre una strada nuova ed inesplorata per gli Ufficiali di Stato Civile che dovranno garantirne l'**applicazione immediata** per la tutela del "**diritto all'identità personale**" che è stato il motivo dominante che ha portato la Corte Costituzionale a rompere gli indugi a fronte di un'inerzia prolungata del Parlamento.

Da un punto di vista pratico si può affermare che, da subito, i genitori potranno attribuire al figlio nato o adottato il cognome materno in aggiunta al cognome paterno **purché entrambi manifestino l'accordo** in tal senso. In mancanza dell'accordo la Corte precisa che si continuerà ad applicare la generale previsione dell'attribuzione del solo cognome paterno.

Resta adesso da vedere come e se, eventualmente, questa importante novità potrà avere ricadute anche sugli atti di nascita già formati: per questo serviranno, ovviamente, ulteriori indicazioni che potrebbero essere fornite dallo stesso Ministero.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare ministeriale clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza della Corte Costituzionale clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **REPUBBLICA ITALIANA** ***I provvedimenti scelti per voi*** **(DAL 23 AL 31 GENNAIO 2017)**

1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 2 dicembre 2016: Aggiornamenti relativi all'anno 2017, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime. (Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 11 gennaio 2017: Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili. (Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Circolare 17 gennaio 2017, n. 3/RGS: Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento - Aggiornamento della misura degli oneri amministrativi a carico degli istituti delegatari per il biennio 2017-2018. (Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

4) ISTAT - Comunicato - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi al mese di dicembre 2016 che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

Non so come la pensi tu, ma qualcuno più saggio di noi la pensa così:

**C'E' UNA COSA PEGGIORE
DEL GIUDICARE QUALCUNO
SENZA CONOSCERLO:
E' GIUDICARLO
ATTRAVERSO LE OPINIONI DEGLI ALTRI.**

BUONA GIORNATA !